



**COMUNE DI VILLAROSA
PROVINCIA DI ENNA**

SINDACO

SERVIZIO INTERESSATO

COPIA

ORDINANZA SINDACALE

Registro Settore n. 12 Del 28-05-2014 Registro Segreteria N. 22

OGGETTO:	STATO DI PERICOLO E ABBANDONO DI SEPOLTURE PRIVATE -DECADENZA CONCESSIONI CIMITERIALI -COMUNICAZIONE AVVIO DI PROCEDIMENTO.
-----------------	--

PREMESSO che é intendimento di questa Amministrazione provvedere al risanamento della parte antica del cimitero comunale di Villarosa che per comodità viene identificata con il presente come “Zona 1 ” e che si distingue dalla parte nuova che anch’essa per comodità con la presente viene identificata come “Zona 2”;

La Zona 1 viene suddivisa in quattro parti: così identificati: A –B –C- D

CONSIDERATO che nella parte antica del cimitero sono presenti numerose cappelle e tombe a monumento private in precarie condizioni statiche con pericolo per la pubblica incolumità ed in cattivo stato di conservazione ed abbandono tale da rendere inoltre una pessima immagine del luogo nel quale dovrebbe invece prevalere il senso di cura e dell’ordine;

RITENUTO necessario ripristinare l’igiene, la sicurezza ed il decoro dei luoghi;

VISTO l’esito del sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale congiuntamente all’ Assessore Geom. Abbate Maurizio, ricadente nella “zona 1”: da cui risulta che le cappelle private trovansi in condizioni di abbandono e/o incuria per mancanza di opere manutentive con conseguente pericolo per la pubblica incolumità e nello specifico:

parte “A” cappelle private, contrassegnate dal numero 1 al n. 31 di cui all’allegata planimetria ed elenco;

parte “B” cappelle private contrassegnate dal n. 1 al n. 22 di cui all’allegata planimetria ed elenco;

parte “C” cappelle private contrassegnate dal n. 1 al n. 16 di cui all’allegata planimetria ed elenco;

parte “D” cappelle private contrassegnate dal n. 1 al n. 12 di cui all’allegata planimetria ed elenco;

VISTO l’art. 63 del D.P.R. n. 285/90 il quale testualmente recita:

“1) I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà;

“2) nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti e/o manutenzione/ristrutturazione, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario da farsi, ove occorra anche per pubbliche affissioni”;

VISTO, altresì, l’art. 62 punto 7 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 12.3.2014 , esecutiva ai sensi di legge che così recita:

“La manutenzione delle sepolture private (cappelle e tombe a monumento) spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l’esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Il responsabile dell’Area Tecnica constata le opere necessarie ne dà comunicazione al concessionario, prescrivendo per l’esecuzione un congruo termine, con la comminatoria che, in caso di rifiuto o di ritardo nell’esecuzione, le opere saranno eseguite d’ufficio con spese a carico del concessionario. Nell’invito ad eseguire i lavori occorrenti potrà essere stabilito un’ammenda per ogni giorno di ritardo. Nel caso in cui non siano reperibili né il concessionario, né gli eventuali aventi diritto l’irreperibilità da far risultare quando occorra a mezzo di pubblica affissione, si ordinerà ove lo stato di abbandono delle sepolture private sia incompatibili con il decoro del Cimitero, l’esumazione o l’estumulazione dei cadaveri e il deposito delle casse nell’ossario comune. Quindi si disporrà la demolizione delle cappelle pericolanti”.

RITENUTO provvedere in merito ai sensi degli artt. 63 e 70 del D.P.R. 285/90 e dell’art. 62 punto 7 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria sopra richiamati e comunicare la diffida ad eseguire i lavori entro un termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla data di adozione del presente atto, precisando che, nel caso di inadempienza, il comune potrà procedere a dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell’art. 67 lett. f del citato regolamento

CONSIDERATO che sussistono i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all’incolumità pubblica;

TENUTO conto che, per la particolare urgenza di procedere, nonché per il numero dei destinatari non è possibile la comunicazione personale che, comunque, risulterebbe particolarmente gravosa e pertanto la formale comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo ai soggetti destinatari dello stesso sarà effettuata ai sensi dell’art. 9 comma 3 della L.R. N. 10/91 e ss. mm. e ii. mediante affissione all’albo online del Comune, nonché sul suo sito istituzionale, presso il Cimitero di Villarosa e nei luoghi pubblici.

VISTO l'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di Governo;

ORDINA

A tutela della pubblica incolumità, il divieto di accesso delle persone nell'area interessata che sarà adeguatamente transennata;

I concessionari e/o gli eredi e/o gli aventi diritto a voler provvedere alle opere manutentive delle tombe e cappelle di cui sono titolari di concessione o di cui ne hanno comunque titolo o interesse contrassegnati con numeri di colore nero, previa:

- Dimostrazione dei titoli legittimanti l'intervento;
- Autorizzazione all'accesso nonché per l'esecuzione dei lavori di manutenzione del manufatto di che trattasi;
- Autorizzazione all'estumulazione dei resti mortali da richiedersi al competente Ufficio Amministrativo.

Tali procedure dovranno svolgersi entro trenta giorni dalla notifica della presente i cui termini decorreranno dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo online del Comune. I lavori dovranno concludersi entro 30 giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione e comunque non oltre i 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza;

INFORMA

Che ai sensi dell'art.67 comma 1 lett. d e f del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione consiliare n.2 in data 12.3.2014, immediatamente eseguibile e ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 285/90, alla presente diffida, qualora non ottemperata, farà seguito il provvedimento di decadenza della concessione delle cappelle private contraddistinte come segue:

parte "A" cappelle private, contrassegnate dal numero 1 al 31 di cui all'allegata planimetria ed elenco;

parte "B" cappelle private contrassegnate dal n. 1 al n. 22 di cui all'allegata planimetria ed elenco;

parte "C" cappelle private contrassegnate dal n. 1 al n. 16 di cui all'allegata planimetria ed elenco;

parte "D" cappelle private contrassegnate dal n. 1 al n. 12 di cui all'allegata planimetria ed elenco;

ed edificate nella zona perimetrale 1) del cimitero di Villarosa con conseguente acquisizione al patrimonio comunale dei manufatti;

I resti mortali ivi allocati, per consentire le operazioni di manutenzione/ristrutturazione dei suddetti manufatti, qualora non richiesti dai soggetti aventi diritto, saranno depositati presso l'ossario comunale.

DISPONE

Che la comunicazione dell'avvio del procedimento, tenuto conto che, per la particolare urgenza di procedere, nonché per il numero dei destinatari non è possibile la comunicazione personale che,

comunque, risulterebbe particolarmente gravosa e pertanto la formale comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti destinatari dello stesso sarà effettuata ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L.R. N. 10/91 e ss. mm. e ii. mediante affissione all'albo online del Comune, nonché sul suo sito istituzionale, presso il Cimitero di Villarosa e nei luoghi pubblici.

La comunicazione del procedimento è prodotta anche con il presente avviso ai sensi dell'art. 143 del Codice di Procedura Civile che ha valore di notifica a persone di residenza, dimora e domicilio sconosciuto e viene pubblicata all'ingresso della cappella in premessa, all'ingresso del cimitero, all'albo Pretorio del comune, sul sito internet di questo Comune al seguente indirizzo www.comune.villarosa.en.it, agli aventi diritti in caso di nominativi e indirizzi conosciuti.

Copia del presente atto sarà trasmesso all'Ufficio Tecnico per gli adempimenti di competenza.

COMUNICA

Che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 7 – 8 della legge 241/90 e s.m.i., e della L.R. N. 10/91 costituisce l'avvio del procedimento di decadenza della concessione delle cappelle edificate a favore dei concessionari e per esso agli aventi titolo.

1. Amministrazione Competente: Comune di Villarosa;
2. Oggetto del Procedimento: Ord. contingibile e urgente per stato di pericolo, stato di abbandono e avvio procedimento per decadenza.
3. Responsabile del Procedimento: Il dipendente geom. Palmeri Carmelo
4. Data entro cui deve concludersi il procedimento: 30 giorni dalla data di scadenza del termine utile stabilito per l'ottemperanza alla presente ordinanza;
5. Ufficio presso cui visionare gli atti: sede comunale – Ufficio Tecnico – orario di ricevimento al pubblico
6. che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

INFORMA, INOLTRE

Che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Enna entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971. n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sicilia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 6.12.1971, n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, come sopra operate ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n.1199.

Il Responsabile del Procedimento
F.to

Il SINDACO
F.to Dott. COSTANZA FRANCESCO